

Repertorio n. 7527

Raccolta n. 1092

CONTRATTO DI VENDITA

LOGLI - LATTANZI - GIUNTOLI

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettantatre, il mese di novem-  
bre, il giorno otto

(8.XI.1973)

in Marina di Carrara, via Nazario Sauro n. 66.

Innanzi a me, Dr. Carlo Cardi Cigoli, Notaio in Car-  
rara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Ri-  
niti della Spezia e di Massa,

Sono presenti

- Vanna Lattanzi in Gavarini, nata a Carrara il 15

dicembre 1934, e domiciliata in Marina di Carrara,

via Rinchiosa n. 12 bis, impiegata, la quale inter-

viene sia in proprio che in rappresentanza della Si-

gnora Brunella Lattanzi in Marchiò, nata a Carrara

il 23 febbraio 1938, e domiciliata in Genova Quarto,

via N. Fabrizi n. 62/3, casalinga, giusta procura

speciale autenticata dal Notaio Carlo Emiliano Ver-

de di Genova il 30 ottobre 1973, repertorio n. 300186,

che si allega al presente contratto sotto la lette-

ra "A";

- Bruna Giananti, nata a Carrara il 10 luglio 1930,

e domiciliata in Marina di Carrara, via Firenze n.

Registrato a Carrara

il 14-11-1973

al n. 1726 Vol. 168

atti *pubblici* esatte

lire 31.100 di cui

lire / per INVIM

Trascritto a *Piano*

il 10-11-1973

vol. *746* n. *6490*

d'ordine / e vol. /

n. *5302* di formalità

20, casalinga; la quale interviene non in proprio, ma in rappresentanza dei Signori:

a) Nita Logli in Pochini, nata a Carrara il 16 marzo 1901, e domiciliata in Marina di Carrara, via Parma n.19, casalinga; Silia Logli in Telara, nata a Carrara il 16 maggio 1903, e domiciliata in Marina di Carrara, ruga Alfio Maggiani n.51, casalinga; Milena Lattanzi in Volpi, nata a Massa il 6 luglio 1928, e domiciliata in Marina di Carrara; piazza Nazioni Unite n.15, casalinga; e Delia Lattanzi in Tavarelli, nata a Massa il 28 settembre 1929, e domiciliata in Marina di Carrara, viale Cristoforo Colombo n.69, casalinga; giusta procura speciale da me autenticata il 27 settembre 1973, rep.n.7472, che si allega al presente contratto sotto la lettera "B";

b) Giuseppe Logli, nato a Carrara il 27 novembre 1921, e domiciliato in Cagliari, via dei Salinieri n.2, imprenditore; Eligia Bellazzini in Logli, nata a Carrara il 25 giugno 1924, e domiciliata in Cagliari, via dei Salinieri n.2, casalinga; e Lia Logli, nata a Carrara il 1° gennaio 1921, e domiciliata in Roma, via dei Glicini n.38, commerciante; giusta procura speciale da me autenticata il 3 ottobre 1973, rep.n.7480, che si allega al presente contratto sotto la lettera "C";

c) Maria Gioia Logli, nata a Carrara il 26 ottobre 1925, e domiciliata in Cagliari, via Milano n. 76, casalinga, giusta procura speciale autenticata dal Notaio Giovanni Marielli di Pula il 16 ottobre 1973, repertorio n. 861, che si allega al presente contratto sotto la lettera "D";

- Pietro Giuntoli, nato a Carrara il 17 febbraio 1926, e domiciliato in Marina di Carrara, via Firenze n. 20, impiegato.

Detti comparenti, che dichiarano di conoscersi, e della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia di comune accordo all'assistenza dei testimoni, stipulano quanto segue:

Art. 1°) - I Signori Giuseppe, Lia, Maria Gioia, Nita e Silia Logli, Milena, Vanna, Delia e Brunella Latanzi, ed Eligia Bellazzini, in proprio e come sopra rappresentati, solidalmente vendono al Signor Pietro Giuntoli, che acquista, un lotto di terreno, area di risulta, di fabbricato distrutto per eventi bellici, posto in Marina di Carrara, via Marco Polo angolo via Firenze, della superficie catastale di mq. 190, tra i confini: via Marco Polo, via Firenze, e Cecchi nelli Angelo, salvi se altri.

Detto immobile non è censito in catasto urbano, mentre in catasto terreni risulta allibrato a partita

speciale 1, sez.A, mappale 5426, di are1 e centiare  
90, senza redditi.

Art.2°) - La vendita è fatta a corpo e comprende tut  
ti gli accessori.

Art.3°) - Il prezzo della vendita è stato convenuto  
in lire 2.750.000, somma che i venditori, in proprio  
e come sopra rappresentati, dichiarano di avere già  
ricevuto dalla parte acquirente, cui rilasciano quie  
tanza, con rinuncia all'ipoteca legale.

Le parti dichiarano di non essere parenti in linea  
retta.

Art.4°) - L'immobile in oggetto pervenne ai vendito-  
ri come segue:

a) oltre il ventennio era intestato per 6/20 a Logli  
Nita, per 6/20 a Logli Silia, per 6/20 alle Signore  
Lattanzi Milena, Vanna, Delia e Brunella, per 1/20  
a Logli Vilmo e per 1/20 a Logli Lidia;

b) con atto per Notar Emilio Faggioni di Carrara in  
data 7 dicembre 1961, rep.n.91582, registrato il 27  
dicembre 1961, al n.728, e trascritto il 2 gennaio  
1962, al n.10, Logli Lidia cedè i suoi diritti a Bel  
lazzini Eligia;

c) Logli Vilmo morì il 18 aprile 1972 e gli succedet  
tero i tre figli Logli Maria Gioia, Giuseppe e Lia  
(denuncia di successione n.77/332 registrata a Carra

ra il 3 ottobre 1973).

I venditori garantiscono la buona proprietà di quanto venduto e la sua libertà da qualsiasi peso, livello, privilegio, diritto di prelazione, trascrizione pregiudizievole od ipoteca. Le parti dichiarano di avere eseguito personalmente i relativi riscontri, e mi esonerano da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art.5°) - Trattandosi di vendita di terreno su cui insisteva un fabbricato distrutto per eventi bellici, i venditori prestano ogni necessario consenso affinché l'eventuale contributo statale per la ricostruzione degli immobili distrutti, venga versato direttamente all'acquirente Signor Pietro Giuntoli, con esonero da responsabilità per l'amministrazione statale e per i suoi uffici dipendenti e pagatori.

Art.6°) - Il possesso passa alla parte acquirente da oggi, con tutti i relativi vantaggi ed oneri.

I venditori mi consegnano la denuncia INVIM.

Art.7°) - Le spese del presente contratto e dipendenti sono a carico della parte acquirente, la quale invoca le agevolazioni tributarie previste dal D.l.

7 giugno 1945 n.322, e dal D.l. 26 marzo 1946 n.

221, e dalla legge 2 febbraio 1960 n.35, e loro proroghe, trattandosi di atto stipulato ai fini delle

leggi stesse, e cioè per la ricostruzione di fabbricato distrutto da eventi bellici. Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Del presente contratto è stata data da me Notaio lettura ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto da persona di mia fiducia, ed in parte da me Notaio, occupa sei pagine e cinque righe di due fogli.

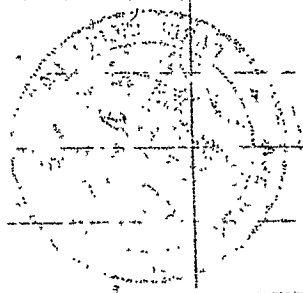
Firmato: Lattanzi Vanna in Gavarini in proprio e

nel nome

Giananti Bruna nei nomi:

Giuntoli Pietro

Carlo Cardì Cigoli Notaio



NOTAIO  
**CARDI CIGOLI**  
Via N. Sauro n. 66 - Tel. 57.211  
54036 - MARINA DI CARRARA

Repertorio n. 7527

Raccolta n. 1092

**CONTRATTO DI VENDITA**

**LOGGI - LATTANZI - GIUNTOLI**

**Repubblica Italiana**

L'anno millenovecentosettantatre, il mese di novem-  
bre, il giorno otto

(8.XI.1973)

in Marina di Carrara, via Nazario Sauro n. 66.

Innanzi a me, Dr. Carlo Cardi Cigoli, Notaio in Car-  
rara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Ri-  
niti della Spezia e di Massa,

**Sono presenti**

- Vanna Lattanzi in Gavarini, nata a Carrara il 15  
dicembre 1934, e domiciliata in Marina di Carrara,  
via Rinchiosa n. 12 bis, impiegata, la quale inter-  
viene sia in proprio che in rappresentanza della Si-  
gnora Brunella Lattanzi in Marchiò, nata a Carrara  
il 23 febbraio 1938, e domiciliata in Genova Quarto,  
via N. Fabrizi n. 62/3, casalinga, giusta procura  
speciale autenticata dal Notaio Carlo Emiliano Ver-  
de di Genova il 30 ottobre 1973, repertorio n. 300186,  
che si allega al presente contratto sotto la lette-  
ra "A";

- Bruna Giananti, nata a Carrara il 10 luglio 1930,  
e domiciliata in Marina di Carrara, via Firenze n.

Registrato a Carrara

il 14-11-1973

al n. 1226 Vol. 168

atti *fulla* esatte

lire 31.100 di cui

lire / per INVIA

Trascritto a *Plano*

il 10-11-1973

vol. *fulla* n. 6490

d'ordine / e vol. /

n. 5202 di formalità

20, casalinga; la quale interviene non in proprio,

ma in rappresentanza dei Signori:

a) Nita Logli in Pochini, nata a Carrara il 16 marzo 1901, e domiciliata in Marina di Carrara, via Parma n.19, casalinga; Silia Logli in Telara, nata a Carrara il 16 maggio 1903, e domiciliata in Marina di Carrara, ruga Alfio Maggiani n.51, casalinga; Milena Lattanzi in Volpi, nata a Massa il 6 luglio 1928, e domiciliata in Marina di Carrara; piazza Nazioni Unite n.15, casalinga; e Delia Lattanzi in Tavarelli, nata a Massa il 28 settembre 1929, e domiciliata in Marina di Carrara, viale Cristoforo Colombo n.69, casalinga; giusta procura speciale da me autenticata il 27 settembre 1973, rep.n.7472, che si allega al presente contratto sotto la lettera "B";

b) Giuseppe Logli, nato a Carrara il 27 novembre 1921, e domiciliato in Cagliari, via dei Salinieri n.2, imprenditore; Eligia Bellazzini in Logli, nata a Carrara il 25 giugno 1924, e domiciliata in Cagliari, via dei Salinieri n.2, casalinga; e Lia Logli, nata a Carrara il 1° gennaio 1921, e domiciliata in Roma, via dei Glicini n.38, commerciante; giusta procura speciale da me autenticata il 3 ottobre 1973, rep.n.7480, che si allega al presente contratto sotto la lettera "C";

c) Maria Gioia Logli, nata a Carrara il 26 ottobre 1925, e domiciliata in Cagliari, via Milano n. 76, casalinga, giusta procura speciale autenticata dal Notaio Giovanni Marielli di Pula il 16 ottobre 1973, repertorio n. 861, che si allega al presente contratto sotto la lettera "D";

- Pietro Giuntoli, nato a Carrara il 17 febbraio 1926, e domiciliato in Marina di Carrara, via Firenze n. 20, impiegato.

Detti comparenti, che dichiarano di conoscersi, e della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia di comune accordo all'assistenza dei testimoni, stipulano quanto segue:

Art. 1°) - I Signori Giuseppe, Lia, Maria Gioia, Nita e Silvia Logli, Milena, Vanna, Delia e Brunella Latanzi, ed Eligia Bellazzini, in proprio e come sopra rappresentati, solidalmente vendono al Signor Pietro Giuntoli, che acquista, un lotto di terreno, area di risulta, di fabbricato distrutto per eventi bellici, posto in Marina di Carrara, via Marco Polo angolo via Firenze, della superficie catastale di mq. 190, tra i confini: via Marco Polo, via Firenze, e Cecchi nelli Angelo, salvi se altri.

Detto immobile non è censito in catasto urbano, mentre in catasto terreni risulta allibrato a partita

293



speciale 1, sez.A, mappale 5426, di are. 1 e centiare  
90, senza redditi.

Art.2°) - La vendita è fatta a corpo e comprende tutti gli accessori.

Art.3°) - Il prezzo della vendita è stato convenuto in lire 2.750.000, somma che i venditori, in proprio

e come sopra rappresentati, dichiarano di avere già ricevuto dalla parte acquirente, cui rilasciano quietanza, con rinuncia all'ipoteca legale.

Le parti dichiarano di non essere parenti in linea retta.

Art.4°) - L'immobile in oggetto pervenne ai venditori come segue:

a) oltre il ventennio era intestato per 6/20 a Logli Nita, per 6/20 a Logli Silia, per 6/20 alle Signore Lattanzi Milena, Vanna, Delia e Brunella, per 1/20 a Logli Vilmo e per 1/20 a Logli Lidia;

b) con atto per Notar Emilio Faggioni di Carrara in data 7 dicembre 1961, rep.n.91582, registrato il 27 dicembre 1961, al n.728, e trascritto il 2 gennaio 1962, al n.10, Logli Lidia cedè i suoi diritti a Bellazzini Eligia;

c) Logli Vilmo morì il 18 aprile 1972 e gli succedettero i tre figli Logli Maria Gioia, Giuseppe e Lia (denuncia di successione n.77/332 registrata a Carrara

ra il 3 ottobre 1973).

I venditori garantiscono la buona proprietà di quanto venduto e la sua libertà da qualsiasi peso, livello, privilegio, diritto di prelazione, trascrizione pregiudizievole od ipoteca. Le parti dichiarano di avere eseguito personalmente i relativi riscontri, e mi esonerano da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5°) - Trattandosi di vendita di terreno su cui insisteva un fabbricato distrutto per eventi bellici, i venditori prestano ogni necessario consenso affinché l'eventuale contributo statale per la ricostruzione degli immobili distrutti, venga versato direttamente all'acquirente Signor Pietro Giuntoli, con esonero da responsabilità per l'amministrazione statale e per i suoi uffici dipendenti e pagatori.

Art. 6°) - Il possesso passa alla parte acquirente da oggi, con tutti i relativi vantaggi ed oneri.

I venditori mi consegnano la denuncia INVIM.

Art. 7°) - Le spese del presente contratto e dipendenti sono a carico della parte acquirente, la quale invoca le agevolazioni tributarie previste dal D.l.

7 giugno 1945 n. 322, e dal D.l. 26 marzo 1946 n. 221, e dalla legge 2 febbraio 1960 n. 35, e loro proroghe, trattandosi di atto stipulato ai fini delle

leggi stesse, e cioè per la ricostruzione di fabbricati distrutto da eventi bellici. Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

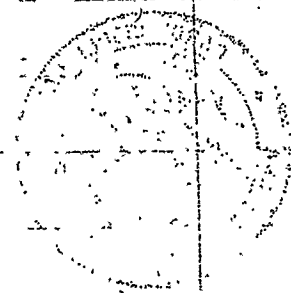
Del presente contratto è stata data da me Notaio lettura ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto da persona di mia fiducia, ed in parte da me Notaio, occupa sei pagine e cinque righe di due fogli.

Firmato: Lattanzi Vanna in Gavarini in proprio e  
nel nome

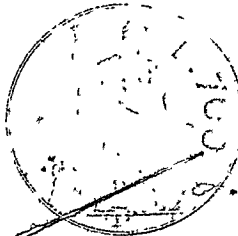
Giananti Bruna nei nomi

Giuntoli Pietro

Carlo Cardì Cigoli Notaio



Lucentini 1926



Allegato III

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI E PER  
GLI EFFETTI DELL'ART.18 L.47 DEL 28.2.1985.

IL SINDACO



Visti gli atti d'ufficio

Visto l'art.18 della L.47/1985

CERTIFICA

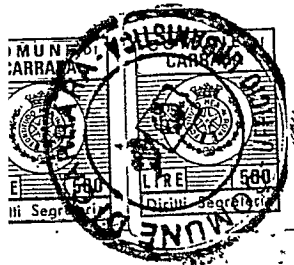
che il terreno ubicato in località Marina di Carrara  
Via Firenze e contraddistinto presso il nuovo catasto  
terreni di Carrara col mappale n.293 foglio 103 nel vigente  
PRGC è classificato: Zona A entro il limite comprensori  
piani particolareggiati entro la zona sottoposta al  
parere della Commissione Intercomunale Beni Ambientali  
il terreno in oggetto, ai fini dell'edificazione, risulta  
incluso nel perimetro del P.P.A. approvato dal C.C. n.150  
del 19.4.1984.

7

8

Nelle zone classificate con lettera "A" nel P.R.G.  
gli edifici debbono sorgere su filo stradale lungo il  
perimetro dell'isolato: non possono superare in altezza  
una volta e mezza la larghezza della strada, nè avere  
fuori terra un numero di piani superiore a 5 (compreso  
il terreno o piano rialzato), nè superare in altezza  
metri 17,50 qualunque sia la larghezza della strada,  
della piazza o dello spazio, pubblico o privato antistante.

./.



Qualunque sia la larghezza della strada è sempre

ammessa la costruzione di un piano terreno con altezza massima di m.4,50.Indice di fabbricabilità fondiaria 9 mc/mq.

Nelle nuove costruzioni, o ricostruzioni, o ampliamenti, non sono ammessi corpi di fabbrica interni isolati rispetto a quelli perimetrali sulla strada.Eventuali corpi di fabbrica a pettine interni, normali a quelli perimetrali, debbono distare tra di loro di almeno una distanza doppia della loro sporgenza e comunque mai minore di m.8,00.Potrà tuttavia essere consentita la costruzione nell'interno dell'isolato di eventuale salone, su un piano solo, per uso speciale:banca, cinema, autorimessa, ristoranti o simili. In tal caso detta costruzione interna dovrà presentare un distacco dalle finestre di abitazione non inferiore in nessun modo a m.4,00.

E' vietata la formazione di cortili chiusi: all'interno dei singoli lotti.Tuttavia quando la presenza di altre costruzioni esistenti la nuova costruzione marginale venga necessariamente a formare cortile chiuso, la superficie minima del cortile che ne risulta, dovrà essere pari a 1/4 della somma delle superfici delle pareti che vengono a delimitare l'area del cortile.

La normale minima condotta tra i muri opposti non potrà essere inferiore ai 4/5 dell'altezza del maggiore



dei due corpi di fabbrica e comunque mai inferiore ai

m.10,00 e m.5,00 minimo dai confini nel caso di aree

confinanti e libere da corpi di fabbrica.

Non sono ammessi corpi di fabbrica sporgenti, rispetto

ai corpi principali, più di m.1,50; tali corpi dovranno

distare tra loro non meno di m.8,00. Quando contengono

solo gabbie di scala, non sono da computarsi agli effetti

della distanza tra i fronti dei corpi di fabbrica. Non

devono mai formare cortili chiusi. Negli edifici ad uso

abitazione, non sono permesse le chiostrine, esse potranno

essere consentite solo in edifici ad uso uffici, albergo

o simili o saranno dimensionate a norma dell'art.4, titolo

3°.

Potrà essere ancora consentita la costruzione negli

spazi interni liberi, di un eventuale salone di un solo

piano uso speciale: banca, cinema, autorimessa o simili. In

tal caso dette costruzioni dovranno presentare un distacco

rispetto alle finestre dei locali di abitazione all'altezza

di dette costruzioni interne e in nessun modo minore

di m.4,00.

E' permessa inoltre la costruzione di corpi di fabbrica

lineari a collegamento delle testate dei corpi di fabbrica

principali a pettine purchè di altezza non superiore

ai m.5,00 destinati ad uso esclusivo di negozio, autorimessa,

porticato o simili, con assoluta esclusione di locali

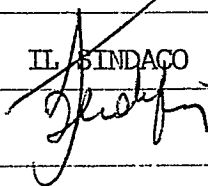
di abitazione.

Gli spazi interni tra fabbrica e fabbrica devono essere convenientemente sistemati a giardino.

Si dichiara quanto sopra a richiesta dell'interessato in carta legale per uso atto di compravendita.

Carrara, lì 18.4.1985.

IL SINDACO



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

Alessandro  
# 9/4/84

COMUNE DI CARRARA  
- 6 APR. 1984  
PROT. 4268

Urbanistica

CARRARA

Il sottoscritto Giuntoli Pietro nato a Carrara il 17/2/26

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA  
Protocollo N. 1852  
Data 9 APR. 1984

residente in Marina di Carrara - Via Firenze, 20

C H I E D E

che gli sia concessa la variante all'aumento del volume della

concessione edilizia, per la ricostruzione di fabbricato di

civile abitazione distrutte da eventi bellici, rilasciata

dall' Ill.mo Sindaco, in data 22/1/82, n. 21 - con disegni

approvati di MC. 579, il sottoscritto ai lavori a data inizio

in data 22/9/82, come dalle disposizioni vigenti.

Poichè il volume distrutto dagli eventi bellici è di MC. 785,

quindi da recuperare, chiede con giusta ragione di legge, la

differenza in aumento di mia spettanza.

La esatta qualificazione del diritto lo conforta l'Art. 54

della Legge 27/12/53, n. 968 il quale conferma che: i privilegi

e diritti reali sui beni ripristinati e ricostruiti per-

mancono e rivivono i privilegi, tutti i diritti reali quali

esistevano sui beni stessi prima del danno.

In conferto alla sopra citata Legge, ne segue; l'Art. 14 della

Legge 13/7/66, n. 610, - poi - Legge 28/1/77, n. 10 - Art. 9, -

poi - D.P.R. 20/11/81, n. 663 - Art. 6 e Art. 7, - infine - Legge

28/10/81, n. 611, Ecc. Pregho l' Ill.mo Sindaco di voler dare

il benestare alla variante in aumento richiesta e si porgono

distinti saluti

Giuntoli Pietro  
[Signature]

Carrara li 3/4/84